

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 20 giugno 2018

D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/239

Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 «Codice della protezione civile»;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visti inoltre:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 in data 8 agosto 2001 e successivi aggiornamenti;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 in data 6 febbraio 2017;
- la Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) finalizzata al coordinamento tra tale Piano ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49» adottata con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvata con d.p.c.m. 22 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018);

Considerato che:

- il PAI contiene, riguardo alla pericolosità ed al rischio di alluvioni, nell'Elaborato 8 «Tavole di delimitazione delle fasce fluviali» la delimitazione delle fasce fluviali del fiume Po e dei suoi principali affluenti e nell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici», la delimitazione delle aree in dissesto idraulico che caratterizzano il reticolo idrografico montano;
- il PAI, per gli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti nelle Fasce fluviali A e B dell'Elaborato 8 e nelle aree Ee ed Eb (aree coinvolgibili da esondazioni torrentizie a pericolosità molto elevata ed elevata) dell'Elaborato 2, ha previsto, agli articoli 19 bis e 38 bis dell'Elaborato 7 «Norme di Attuazione», che i proprietari o soggetti gestori procedessero ad una verifica del rischio idraulico al quale sono soggetti i medesimi impianti, al fine di individuare e progettare gli eventuali interventi di adeguamento necessari alla riduzione del rischio;
- il PGRA, con le mappe di pericolosità e rischio di alluvione, ha aggiornato e integrato la mappatura delle aree potenzialmente allagabili presente nel PAI individuando aree allagabili in corrispondenza del reticolo principale di pianura e fondovalle, del reticolo secondario collinare e montano, del reticolo secondario naturale e artificiale e delle aree costiere lacuali;
- la Variante al PAI - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), adottata con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ha introdotto l'art. 62, dichiarando immediatamente vincolante a partire dal 1° marzo 2017, che, in analogia con gli articoli 19 bis e 38 bis delle medesime norme, prevede analoghe verifiche del rischio idraulico per gli impianti esistenti che ricadono nelle aree allagabili individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA;

Dato atto che:

- tali verifiche del rischio idraulico, da svolgersi sugli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei

rifiuti e di approvvigionamento idropotabile che ricadono entro aree allagabili, sono necessarie per definire in dettaglio il grado di rischio al quale sono esposti gli impianti medesimi e per individuare gli interventi necessari alla riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi;

- la finalità di tali verifiche è prioritariamente la salvaguardia dell'impianto stesso (inteso come comprensivo delle persone e delle strutture e insediamenti in esso presenti) e, conseguentemente, la prevenzione dei potenziali danni sull'ambiente circostante;
- la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, sulle attività economiche e sull'ambiente rientra tra le finalità del PGRA che a tale scopo ha messo a punto misure specifiche suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera integrata;

Viste le misure ITN-008-LO-104 «Individuazione delle priorità di interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti che possono generare un danno per l'ambiente anche ai sensi degli artt. 19 bis, 19 ter, 38 bis e 38 ter delle N.d.A. del PAI», ITN-008-DI-188 «Migliorare il quadro conoscitivo sui potenziali danni ambientali derivanti dal coinvolgimento degli impianti IED durante gli eventi alluvionali (Direttiva 2012/18/UE - Allegato II, punto IV) e ITN-008-LO-105 «Comunicazione e sensibilizzazione rivolte a proprietari e soggetti gestori di impianti con impatti ambientali e a enti proprietari di opere viarie e ferroviarie perché attuino le verifiche previste all'art. 38, 38 bis e 38 ter delle N.d.A. del PAI» del PGRA approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

Ritenuto necessario, al fine di favorire l'applicazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del PAI, attuando contestualmente le misure ITN-008-LO-104, ITN-008-DI-188 e ITN-008-LO-105 del PGRA, mettere a punto specifiche Disposizioni che definiscano nel dettaglio: l'ambito territoriale di applicazione di tali articoli, gli impianti oggetto delle verifiche, i soggetti tenuti a svolgere le verifiche, i soggetti tenuti ad esprimere parere, le metodologie da seguire per la predisposizione delle verifiche, i dati e gli strumenti di riferimento e le procedure istruttorie;

Dato atto che sulle Disposizioni in approvazione si è svolto un percorso partecipativo:

- interno al sistema regionale, nell'ambito del Gruppo di Lavoro interdirezionale «Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE)» per l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni costituito con decreto 7372 del 21 giugno 2017 attraverso incontri specifici che hanno coinvolto in particolare le Direzioni Territorio e Protezione civile, Ambiente e clima, Enti locali, montagna e piccoli comuni, Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- esterno al sistema regionale attraverso incontri e comunicazioni che hanno coinvolto l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, le Province, la Città Metropolitana, ANCI e ANBI Lombardia;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente competente, si è registrata una sostanziale condivisione delle presenti disposizioni da parte dei soggetti sopraindicati e sono state considerate le osservazioni da questi formulate;

Ritenuto pertanto di approvare le «Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Richiamati:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e s.m.i.;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
- la l.r. 5 gennaio 2001, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 3, comma 114, così come sostituito dalla l.r. 2 maggio 2003, n. 5;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- la l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 2 «Funzioni dei comuni singoli o associati»;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» ed in particolare gli articoli 55 «Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici» e 57 «Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare il titolo VII «Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione»;
- la l.r. 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» ed in particolare gli articoli 6 «Funzioni dei Comuni», comma 4 e 48 «Gestioni associate di bacino lacuale»;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» ed in particolare l'art. 3 «Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche» comma 1, lettera c), l'art. 6 «Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale», comma 1, l'art. 11 «Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904» e l'art. 14 «Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo»;
- il regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 «Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52 della l.r. 6/2012)»;
- la d.g.r. 30 novembre 2011, n. IX/2616 «Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374»;
- la d.g.r. 23 ottobre 2015, n. X/4229 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»;
- la d.g.r. 17 dicembre 2015 n. X/4599 «Aggiornamento e revisione della Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)»;
- la d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738 «Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po»;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n.4, art.13, comma 4)»;
- d.lgs 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo vigente e la dichiarazione dello stesso nelle Missioni 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 0.1 - Difesa del suolo, 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma

0.1 - Urbanistica e assetto del territorio nonché nella Missione 11 - Soccorso civile, Programma 0.1 - Sistema di protezione civile;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le «Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po» riportate in Allegato A, parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di demandare al Dirigente competente la trasmissione della presente Deliberazione, ad AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume PO), alle Direzioni Regionali competenti, alle Province, alla Città Metropolitana di Milano, ad ANBI Lombardia, ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione, ai Comuni, alle Autorità di Bacino Lacuali, agli Uffici d'Ambito (ATO), all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

3. di pubblicare la presente Deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po.

Sommario

1. PREMESSA – PAI E PGRA
2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE VERIFICHE DEL RISCHIO IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE RICADENTI IN AREE INTERESSATE DA ALLUVIONI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 19 BIS, 38 BIS E 62 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO DEL FIUME PO
 - 2.1 Ambito territoriale di applicazione
 - 2.2 Impianti oggetto delle verifiche del rischio idraulico
 - 2.3 Soggetti tenuti a svolgere le verifiche del rischio idraulico
 - 2.4 Finalità delle verifiche del rischio idraulico
 - 2.5 Metodologie di riferimento per i contenuti e le modalità di realizzazione delle verifiche del rischio idraulico e conseguenti progetti di riduzione del rischio
 - 2.7 Procedure istruttorie
 - 2.8 Piano di emergenza dell'impianto e raccordo con i piani comunali di protezione civile
 - 2.9 Implementazione del Quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo

Allegato 1 - SCHEMA DI ASSEVERAZIONE

1. PREMESSA – PAI E PGRA

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 8 agosto 2001).

Il PAI contiene, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni:

- nell'Elaborato 8 "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali" la delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell'asta del Po e dei suoi principali affluenti;
- nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" – Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto" la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni di dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi – Ca, Cp, Cn - ed esondazioni di carattere torrentizio – Ee, Eb, Em);
- nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato", la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr);
- nell'Elaborato 7 "Norme di attuazione" le norme alle quali le sopracitate aree sono assoggettate.

Nell'Elaborato 7 "Norme di attuazione", rispettivamente all'art. 19 bis e all'art. 38 bis, per gli "Impianti di trattamento delle acque reflue di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile" in aree interessate da alluvioni, già esistenti alla data di approvazione del PAI medesimo, e ricadenti entro le Fasce fluviali A e B ed entro le aree Ee ed Eb (esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua), il PAI ha richiesto che:

- entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano medesimo, fosse predisposta, da parte dei proprietari o dei soggetti gestori, una verifica del rischio idraulico al quale erano soggetti i suddetti impianti;
- sulla base degli esiti della suddetta verifica, fossero individuati e progettati gli eventuali interventi di adeguamento necessari alla riduzione del rischio idraulico.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni"), è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017).

Il PGRA ha aggiornato e integrato la mappatura delle aree potenzialmente allagabili presente nel PAI, rappresentandole nelle mappe di pericolosità e distinguendole nei seguenti scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia) ad alta pericolosità, o aree *potenzialmente interessate da alluvioni frequenti*;
- aree P2 (M nella cartografia) a media pericolosità, o aree *potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti*;
- aree P1 (L nella cartografia) a bassa pericolosità, o aree *potenzialmente interessate da alluvioni rare*;

Le aree allagabili delle mappe di pericolosità del PGRA perimetrate sul territorio della Lombardia sono classificate nei seguenti ambiti territoriali, in base alle diverse tipologie di fenomeni alluvionali:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL).

Con la finalità di associare alle aree allagabili una idonea normativa d'uso del territorio, coerente con quella già presente nel PAI per i fenomeni alluvionali ivi considerati, l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, con il decreto n. 115 del 19 giugno 2015 del Segretario Generale, ha avviato, ai sensi degli articoli 66 e 68 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di adozione di una Variante alle Norme di Attuazione del PAI, con la quale è stato introdotto un nuovo Titolo V contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)" composto da 10 nuovi articoli (dal 55 al 65). La variante è stata adottata in via definitiva con deliberazione di C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 1 marzo 2017) e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018).

L'art. 62 delle N.d.A. del PAI "Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate dalle alluvioni", introdotto con la variante e dichiarato immediatamente vincolante a partire dal 1° marzo 2017, analogamente e in coerenza con quanto già previsto negli articoli 19bis e 38 bis:

- prevede, al comma 1, la necessità di verifica del rischio idraulico entro 12 mesi dalla data sopraindicata del 1° marzo 2017, per gli impianti esistenti ricadenti entro le aree allagabili interessate dalle alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3/H e aree P2/M) delle mappe di pericolosità del PGRA;
- aggiunge, sempre al comma 1, alle categorie di impianti di cui alla rubrica dell'articolo, coerente con le rubriche degli artt. 19 bis e 38 bis, gli impianti che svolgono attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati;
- esplicita, al comma 3, che per gli impianti che svolgono attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai proprietari e soggetti gestori degli impianti situati nelle fasce A e B;
- esplicita, al comma 4, l'obbligatorietà di espressione di un parere da parte dell'Autorità Idraulica competente.

L'art. 62 non introduce distinzioni tra i diversi ambiti territoriali (RP-Reticolo Principale, RSCM-Reticolo secondario Collinare e Montano, RSP-Reticolo secondario di Pianura e ACL-Aree Costiere Lacuali) e pertanto si intende che vada applicato a tutti gli ambiti suddetti. È inoltre da rilevare che il termine di 12 mesi è da considerarsi meramente ordinatorio.

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE VERIFICHE DEL RISCHIO IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE RICADENTI IN AREE INTERESSATE DA ALLUVIONI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 19 BIS, 38 BIS E 62 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO DEL FIUME PO

Le presenti Disposizioni sono finalizzate a definire la procedura da seguire in Regione Lombardia per l'applicazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI.

2.1 Ambito territoriale di applicazione

Le presenti Disposizioni si applicano nei seguenti territori:

- territori ricadenti entro le Fasce A e B nonché entro le aree Ee ed Eb del PAI;
- territori ricadenti in aree classificate P3/H e P2/M nelle mappe di pericolosità del PGRA degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale), RSCM (Reticolo secondario Collinare e Montano, RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali).

2.2 Impianti oggetto delle verifiche del rischio idraulico

Sono soggetti all'obbligo di verifica del rischio idraulico le seguenti tipologie di impianti esistenti, se ricadenti, anche parzialmente, entro gli ambiti territoriali di cui al precedente paragrafo 2.1:

- a) impianti di gestione rifiuti che effettuano operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 152/06 (operazioni da D1 a D15, da R1 a R13); autodemolitori di cui al d.lgs 209/2003;
- b) impianti in cui si svolgono le attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati;
- c) impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti;
- d) impianti di captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile compresi impianti/locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile.

Per impianti esistenti si intendono:

- entro le Fasce A e B o le aree Ee o Eb, gli impianti di cui sopra esistenti all'entrata in vigore del PAI (8 agosto 2001) o dei suoi aggiornamenti per effetto di varianti o su proposta dei Comuni secondo le procedure di cui all'art. 18 delle N.d.A del PAI);
- entro le aree classificate P3/H e P2/M nelle mappe di pericolosità del PGRA degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale), RSCM (Reticolo secondario Collinare e Montano, RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali), gli impianti di cui sopra esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 62 delle N.d.A. del PAI (1 marzo 2017).

2.3 Soggetti tenuti a svolgere le verifiche del rischio idraulico

Sono tenuti a svolgere le verifiche del rischio idraulico i proprietari degli impianti di cui al paragrafo 2.2. o i soggetti gestori, nel caso in cui essi non coincidano con i proprietari.

2.4 Finalità delle verifiche del rischio idraulico

Le verifiche sono necessarie per definire in dettaglio il grado di rischio al quale sono esposti gli impianti di cui al paragrafo 2.2 che ricadono entro le aree allagabili di cui al paragrafo 2.1 che dipende, sia dalle caratteristiche del fenomeno alluvionale, che dalle caratteristiche costruttive dell'impianto.

Le verifiche, da condurre rispetto alle caratteristiche dello scenario di piena poco frequente, sono finalizzate prioritariamente alla salvaguardia dell'impianto stesso, inteso come comprensivo delle persone e delle strutture/insediamenti in esso presenti e, conseguentemente, alla prevenzione dei potenziali danni all'ambiente circostante. Pertanto, nel caso in cui la verifica del rischio idraulico abbia un esito negativo, dovrà essere seguita dalla progettazione degli opportuni interventi strutturali e/o non strutturali, fissi o mobili, di riduzione del rischio degli impianti stessi e, conseguentemente, di prevenzione dei potenziali danni sull'ambiente circostante, secondo quanto indicato al successivo

paragrafo 2.7.6. Le strategie progettuali possono riguardare: l'adeguamento degli impianti, la difesa idraulica e/o la gestione del rischio durante gli eventi di piena. Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio, possono essere, a titolo di esempio: arginature, barriere, sopraelevazioni, chiusure di aperture nei muri esterni, sopraelevazione degli apparati elettromeccanici o impermeabilizzazioni, procedure operative per l'interruzione dell'alimentazione elettrica da attivare a seguito delle allerte, ecc¹. Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio di un impianto non devono incrementare il rischio nelle aree adiacenti o idraulicamente a valle.

2.5 Metodologie di riferimento per i contenuti e le modalità di realizzazione delle verifiche del rischio idraulico e conseguenti progetti di riduzione del rischio

Le verifiche del rischio idraulico e i conseguenti progetti di riduzione del rischio devono essere svolti in coerenza con le metodologie di cui alle seguenti direttive e linee guida, in relazione all'ambito territoriale in cui ricade l'impianto:

Ambito territoriale RP del PGRA e Fasce Fluviali A e B del PAI:

- Direttiva 1 del PAI *"Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb"*;
- Direttiva sulla Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica con gli aggiornamenti prodotti dal Documento *"Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale"* – Marzo 2016 approvato con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;
- Direttiva 4 – Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B";

Ambito territoriale RSCM e RSP del PGRA ed aree Ee ed Eb del PAI;

- Direttiva 1 del PAI *"Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb"*;
- Metodologie contenute nell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011 *"Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione"*;

Ambito territoriale ACL

- Direttiva 1 del PAI *"Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb"*;
- Per questo ambito non vi sono attualmente ulteriori metodologie di riferimento; la verifica sarà quindi condotta facendo riferimento ai valori di quota delle piene di riferimento assunti per la delimitazione delle aree allagabili nelle mappe del PGRA, riportati nell'Allegato 4 alla d.g.r. 6738/2017, nonché considerando la possibile sommersione periodica per più giorni consecutivi e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale.

2.6 Dati e strumenti di riferimento e confronto per le verifiche del rischio idraulico e conseguenti progetti di riduzione del rischio

A supporto delle verifiche sono disponibili i seguenti dati e strumenti attraverso il GEOPortale della Lombardia:

- Servizio di mappa **"Direttiva Alluvioni – revisione 2015"** attraverso il quale, nel layer **"Pericolosità"** è possibile individuare le aree a pericolosità P3/H e P2/M distinte per i diversi ambiti territoriali RP, RSCM, RSP, ACL;
- Servizio di mappa **"Studi geologici comunali"** attraverso il quale, nel layer **"PAI vigente"** è possibile individuare le aree ricadenti entro le Fasce Fluviali A e B e le aree Ee, Eb;
- Servizio di mappa **"Reticolo Idrografico Regionale Unificato"**, attraverso il quale, nei layer **"Corsi d'Acqua RIP"**, **"Corsi d'acqua AIPO"**, **"Corsi d'acqua SIBITER"** è possibile individuare rispettivamente il reticolo di competenza delle autorità idrauliche Regione, Agenzia

¹ Cfr. punto 3.5 dell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011 *"Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione"* e punto 3.5.3. dell'Allegato A alla d.g.r. IX/6738/2017.

- Interregionale per il Fiume PO (AIPO), Consorzi di Bonifica e, per differenza, quello di competenza dei Comuni;
- Servizio di mappa "**Copertura rilievi LIDAR**" attraverso il quale è possibile verificare se il territorio di interesse sia o meno coperto da dati relativi ai rilievi LIDAR che possono essere richiesti a Regione Lombardia tramite istanza da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo territorio@pec.regione.lombardia.it oppure al Ministero dell'Ambiente (MATTM) tramite la procedura pubblicata sul Geoportale Nazionale all'indirizzo <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/procedura-richiesta-dati-lidar-e-interferometrici-ps/>;
 - Servizio di mappa "**Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli, velocità**" che mostra l'ubicazione delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua (Ambito territoriale Reticolo Principale – RP del PGRA e Fasce fluviali A e B) e rende disponibili i dati associati relativi alla geometria dell'alveo, dei terreni circostanti, dei manufatti interferenti e i dati idraulici corrispondenti a quelli riportati nel documento "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" (Marzo 2016) redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e parte integrante del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Bacino del Fiume Po (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
 - Servizi "**Monitoraggio dei rischi naturali**" per la consistenza e i dati della rete idropluviometrica regionale e "**Allerte di Protezione civile: situazione odierna**", accessibili dal portale istituzionale di Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>)

Devono inoltre essere utilizzati come riferimento:

- Allegato 1 al PGRA "Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reticolo Principale (fonti, criteri, livelli di confidenza) – marzo 2016";
- Allegato 4 alla d.g.r. X/6738/2017 per i livelli associati alle piene di riferimento utilizzate per il tracciamento delle aree allagabili P3/H e P2/M sui laghi;
- D.g.r. 19 giugno 2017, n. 6738 per le modalità seguite per l'individuazione delle aree allagabili nei diversi ambiti territoriali;
- D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4) per l'individuazione dei corsi d'acqua di competenza delle diverse Autorità Idrauliche;
- Valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio svolte dai Comuni in attuazione del PAI e del PGRA, ai sensi dei criteri attuativi dell'art. 57, comma 2 della L.r.12/2005 (d.g.r. 2616/2011, d.g.r. 6738/2017), disponibili attraverso l'applicativo MULTIPLAN - PGWEB, presso gli archivi Regionali o Comunali;
- Eventuali studi idraulici interessanti l'area nella quale è ubicato l'impianto oggetto della verifica, dei quali verificare l'esistenza presso le Autorità Idrauliche.

Dal momento che i dati e gli strumenti di riferimento e confronto vengono frequentemente aggiornati e integrati, per le verifiche del rischio idraulico si suggerisce di consultare sempre le pagine dedicate nel portale istituzionale di Regione Lombardia.

2.7 Procedure istruttorie

2.7.1. Richiesta delle verifiche del rischio idraulico

A far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni, per i procedimenti anche già in corso relativi ad istanze di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo all'esercizio degli impianti, rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento acque reflue urbane, rinnovo delle concessioni di derivazione, le Autorità competenti di cui al successivo paragrafo 2.7.2 sono tenute:

- ad accertare che la verifica del rischio idraulico sia inclusa nella documentazione fornita dal richiedente ovvero a richiederla in caso non lo sia;
- ad accertare che la verifica sia trasmessa ai soggetti di cui al successivo paragrafo 2.7.3;
- ad acquisire sulla verifica del rischio idraulico il previsto parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica, qualora dovuto.

In caso le verifiche del rischio idraulico siano state svolte prima dell'approvazione del PGRA ai sensi degli articoli 19 bis e 38 bis delle N.d.A. del PAI, ove necessario, devono essere aggiornate alla luce dei nuovi dati di riferimento utilizzati per la redazione delle mappe di pericolosità del PGRA.

Per gli impianti sui quali non sono in corso procedimenti relativi ad istanze come sopra specificato, le Autorità competenti di cui al successivo punto 2.7.2. lettere a), b) e c), entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, informano i proprietari o soggetti gestori degli impianti sugli adempimenti di cui agli articoli 19bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI e alle presenti Disposizioni richiedendo agli stessi, qualora non abbiano già provveduto, la trasmissione della verifica del rischio idraulico entro 6 mesi dal ricevimento dell'informativa, secondo le modalità definite nelle presenti Disposizioni. Relativamente agli impianti di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2, tale attività è in capo agli uffici d'Ambito.

2.7.2. Autorità competente

Le Autorità competenti ai fini del presente atto sono:

- per gli impianti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o rinnovo o riesame con valenza di rinnovo (Regione per gli impianti di cui all'art. 17 della l.r. 26/2003 e Provincia/Città Metropolitana per i restanti impianti di cui all'art. 16 della l.r.26/2003);
- per gli impianti di cui alla lettera b) del paragrafo 2.2, il Comune;
- per gli impianti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 o al rinnovo della stessa (Provincia);
- per gli impianti di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio della concessione per la derivazione ad uso idropotabile (Regione per le grandi derivazioni e Provincia/Città Metropolitana per le piccole derivazioni).

2.7.3. Trasmissione delle verifiche del rischio idraulico

Contestualmente alla trasmissione all'Autorità competente (paragrafo 2.7.2), le verifiche del rischio idraulico devono essere inviate, da parte del proprietario o gestore dell'impianto, anche:

- all'Autorità idraulica, qualora non coincidente con la medesima Autorità richiedente²;
- e, per conoscenza, qualora non coincidenti con i soggetti destinatari per competenza:
- al Comune competente territorialmente anche ai fini del raccordo con il piano comunale di protezione civile di cui al d. lgs. 1/2018, art. 18;
 - alla Provincia territorialmente competente o Città Metropolitana;
 - all'Autorità d'Ambito (solo per gli impianti di cui al paragrafo 2.2, lettere c) e d)), ai fini dell'aggiornamento della relativa pianificazione;
 - alla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, per le finalità di cui al successivo paragrafo 2.9.

2.7.4. Autorità idraulica

Il ruolo di Autorità Idraulica in Regione Lombardia, in relazione alla tipologia di reticolo/corpo idrico al quale fanno riferimento le aree allagabili ove ricadono gli impianti, è esercitato da soggetti diversi: Regione Lombardia, AIPO, Consorzi di Bonifica, Comuni.

Per la definizione di Autorità Idraulica si rinvia alla d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581 – Allegato E, capitolo 4; per l'individuazione del reticolo di competenza si rinvia agli Allegati A, B e C della medesima Delibera.

Relativamente ai laghi, tale ruolo è esercitato dai Comuni, fatto salvo specifici accordi in essere tra gli stessi e le Autorità di Bacino Lacuali.

2.7.5. Documentazione costituente le verifiche del rischio idraulico

Le verifiche del rischio idraulico si compongono di:

- relazione tecnico-idraulica con adeguata cartografia, schemi, sezioni e documentazione fotografica che include un approfondimento di dettaglio relativo:

² In caso un impianto ricada in aree allagabili da più tipologie di reticolo/corpo idrico, le verifiche dovranno essere trasmesse a tutte le relative Autorità idrauliche competenti di cui al paragrafo 2.7.4.

- o alla posizione dell'impianto rispetto al demanio idrico, con estremi del titolo concessorio in caso l'impianto ricada all'interno delle aree demaniali;
- o alla posizione dell'impianto nei confronti delle fasce di rispetto³ con estremi del titolo legittimante in caso l'impianto ricada all'interno di tali fasce;
- asseverazione del professionista incaricato della redazione della verifica, da redigersi secondo lo schema riportato in Allegato 1, che dichiara l'esito della stessa.

Alla verifica deve essere allegata copia del piano di emergenza dell'impianto di cui al successivo paragrafo 2.8.

2.7.6. Esito delle verifiche, espressione pareri, progetti di riduzione del rischio

L'esito delle verifiche, dichiarato esplicitamente nell'asseverazione redatta secondo lo schema riportato in Allegato 1, può essere **positivo** o **negativo**. Se l'impianto è esposto a più sorgenti di pericolo (es. conoide + corso d'acqua di fondovalle o conoide + lago) l'esito complessivo è negativo anche nel caso la verifica risulti negativa per un solo scenario.

L'esito è **positivo**, se l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di "rischio idraulico accettabile"⁴. In questo caso, nell'asseverazione deve essere compilata e sottoscritta anche la sezione nella quale il proprietario o soggetto gestore rinuncia al risarcimento danni in caso di evento di intensità pari o inferiore alla piena di riferimento. In caso di esito positivo, la verifica viene acquisita agli atti da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2.7.3., anche al fine degli adempimenti di cui al successivo paragrafo 2.9.

L'esito è **negativo**, se l'impianto non è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio non accettabile.

In caso di esito negativo della verifica, l'Autorità Idraulica esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla verifica medesima entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione e lo trasmette ai soggetti di cui al paragrafo 2.7.3..

La verifica negativa dovrà essere seguita da un progetto di riduzione del rischio idraulico (fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 4/2016 all'art. 11, comma 2) e, conseguentemente, di prevenzione dei potenziali danni sull'ambiente circostante, redatto in conformità alla Direttiva 1 del PAI.

Il progetto dovrà essere trasmesso ai soggetti di cui al paragrafo 2.7.3. entro 6 mesi dalla trasmissione della verifica del rischio idraulico.

In caso di intervento strutturale, il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati, a livello di fattibilità tecnica ed economica:

- o relazione tecnico-idraulica relativa al progetto proposto;
- o adeguata cartografia, schemi e sezioni nello stato di fatto e nello stato di progetto con rappresentazione dei livelli della piena di riferimento e delle aree allagabili;
- o adeguata documentazione fotografica
- o tempistica per l'attuazione degli interventi progettati.

L'Autorità Idraulica esprime un parere obbligatorio e vincolante anche sul progetto di riduzione del rischio idraulico entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e lo trasmette ai medesimi soggetti di cui al paragrafo 2.7.3..

I proprietari o soggetti gestori sono tenuti a comunicare ai medesimi soggetti di cui al paragrafo 2.7.3. l'avvio e l'ultimazione degli interventi progettati, ad aggiornare di conseguenza il piano di emergenza dell'impianto e a trasmetterlo.

2.7.7. Impianti ubicati in aree demaniali senza concessione

Nel caso in cui l'approfondimento di dettaglio relativo alla posizione dell'impianto rispetto al demanio idrico, incluso nella documentazione di cui al paragrafo 2.7.4, evidenzia l'occupazione di un'area demaniale per la quale non è stata acquisita concessione, i proprietari o i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a richiederla contestualmente alla trasmissione della verifica del rischio

³ art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904, art. 10 comma 2 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 e d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581; art. 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, predisposto ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.

⁴ Direttiva 1 del PAI "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb".

idraulico. Qualora l'Autorità idraulica sia Regione Lombardia o AIPO, la domanda di concessione dovrà essere presentata a Regione Lombardia attraverso l'applicativo S.I.P.U.I. – Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche.

2.7.8. Impianti ubicati entro le fasce di rispetto senza nulla - osta

Nel caso in cui l'approfondimento di dettaglio relativo alla posizione dell'impianto rispetto alle fasce di rispetto³, incluso nella documentazione di cui al paragrafo 2.7.4, evidenzia l'occupazione della fascia di rispetto per la quale non è stato acquisito il previsto nulla - osta, i proprietari o i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a richiederlo contestualmente alla trasmissione della verifica del rischio idraulico. Per i corsi d'acqua sui quali l'Autorità Idraulica è Regione Lombardia, la domanda di nulla - osta dovrà essere presentata attraverso l'applicativo S.I.P.U.I. – Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche.

2.7.9 Conclusione dei procedimenti in corso

Restano impregiudicati i termini dettati dalle discipline di settore nazionale e regionale per la conclusione dei singoli procedimenti. Peraltro l'articolo 62 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che la verifica del rischio idraulico deve essere predisposta "anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni". Pertanto, impregiudicate restando le competenze e le responsabilità delle singole Autorità competenti di cui al paragrafo 2.7.2, ai fini di garantire l'uniformità applicativa delle presenti disposizioni su tutto il territorio regionale, si dispone, quale indicazione operativa, che i singoli procedimenti possano essere conclusi in termini positivi, ricorrendone i presupposti, anche laddove la verifica del rischio idraulico non sia stata presentata nei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, ovvero sia stata presentata ma abbia avuto esito negativo e la conseguente progettazione e realizzazione degli interventi di riduzione del rischio siano realizzabili solo successivamente alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento in corso. In tale ipotesi il procedimento può essere comunque concluso positivamente con l'apposizione di specifica condizione che assegni un termine congruo per porre in essere gli adempimenti mancanti. Laddove tali adempimenti non vengano posti in essere nel termine assegnato, l'autorità competente, verificata la mancata ottemperanza alla condizione apposta, sospende l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sino ad esatto adempimento di quanto richiesto con la condizione medesima.

2.8 Piano di emergenza dell'impianto e raccordo con i piani comunali di protezione civile

Indipendentemente dall'esito della verifica del rischio idraulico, tutti gli impianti di cui alle presenti disposizioni devono essere dotati di un "piano di emergenza dell'impianto" che deve considerare lo scenario di rischio alluvionale, come richiamato al paragrafo 4.4 della Direttiva 1 del PAI "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb". Tale piano deve essere allegato alla verifica del rischio consegnata all'Autorità competente (paragrafo 2.7.2).

Nel piano previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere inclusi anche gli scenari alluvionali, qualora questi possano determinare rischi per l'incolumità delle persone presenti nell'impianto. Il piano di emergenza dell'impianto deve evidenziare inoltre le possibili ricadute all'esterno, quali l'interruzione di servizi pubblici essenziali, inquinamenti ambientali e contaminazioni, elencando i comuni coinvolti.

Le procedure del piano di emergenza dell'impianto devono essere raccordate con i piani di protezione civile⁵ dei comuni coinvolti.

In caso la riduzione della vulnerabilità sia conseguita attraverso interventi mobili e/o temporanei, nel piano di emergenza le procedure aziendali devono attivarsi in tempo utile, facendo riferimento al sistema di allertamento regionale e, ove disponibili, ai dati della rete idropluviometrica regionale di cui alla D.G.R. n. X/4599/2015 o ad eventuali altri strumenti di monitoraggio presenti sul territorio.

⁵ Si intende il piano comunale di protezione civile di cui al d.lgs. 1/2018 art. 18.

2.9 Implementazione del Quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo

Le verifiche del rischio idraulico, comprensive degli eventuali progetti di adeguamento, devono essere sempre trasmesse per conoscenza a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, ai fini:

- dell'implementazione del Quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo (art. 6 della L.r. 4/2016), parte integrante del Sistema Informativo territoriale di cui all'art. 3 della L.r. 12/2005;
- del monitoraggio delle misure di attuazione del PGRA e della relativa rendicontazione all'UE;
- della messa a disposizione degli esiti delle stesse, attraverso il GEOPortale della Regione Lombardia, a tutti i soggetti interessati, quali: i Comuni, le Autorità idrauliche, le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, le Province/Città Metropolitana, le Autorità d'Ambito, Regione Lombardia per la programmazione degli interventi di riduzione del rischio e per le procedure istruttorie di risarcimento dei danni in caso di evento alluvionale.

È fatto salvo il rispetto della disciplina specifica relativa ad ogni categoria di impianti trattati agli artt. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI.

ALLEGATO 1 - SCHEMA DI ASSEVERAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o
nata/o a il
residente a
in via n.
iscritta/o all'Ordine con il n.

incaricata/o da
proprietario / gestore dell'impianto
posto in via
nel Comune di Provincia/Città Metropolitana
Foglio n. Mappale.....

che svolge attività di:

- ☐ gestione rifiuti che effettuano operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 152/06 (operazioni da D1 a D15, da R1 a R13); autodemolitori di cui al d.lgs 209/2003;
- ☐ lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati;
- ☐ trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti;
- ☐ captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile compresi impianti/locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile;

o ed in particolare
.....
.....
.....

esistente dal

- ☐ di realizzare una valutazione del rischio ai sensi degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) in quanto l'impianto ricade:

☐ Fascia A - PAI

☐ Fascia B - PAI

☐ Area Ee - PAI

☐ Area Eb - PAI

☐ Area P3/H - PGRA

RP ☐

RSCM ☐

RSP ☐

ACL ☐

☐ Area P2/M - PGRA

RP ☐

RSCM ☐

RSP ☐

ACL ☐

- ☐ di realizzare un progetto per la riduzione del rischio idraulico dell'impianto in quanto la verifica del rischio ha dato esito negativo

- ☐ di realizzare/aggiornare il piano di emergenza dell'impianto

in qualità di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza in tema di valutazione del rischio idraulico, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

- ☐ che l'impianto ricade entro il demanio idrico/lacuale
 - o con titolo concessorio n..... del.....
 - o senza titolo concessorio
- ☐ che l'impianto NON ricade entro il demanio idrico/lacuale
- ☐ che l'impianto ricade entro le fasce di rispetto⁶
 - o con titolo legittimante n..... del.....
 - o senza titolo legittimante
- ☐ che l'impianto NON ricade entro le fasce di rispetto⁴
- ☐ di essersi informato presso l'Autorità idraulica in merito alla presenza di studi idraulici di riferimento recenti relativi all'area ove è ubicato l'impianto oggetto della verifica e di aver acquisito ed utilizzato il/i seguente/i studio/i:
.....
.....
.....
.....
- ☐ di aver redatto la verifica del rischio secondo le metodologie e indicazioni indicate nel PAI e nelle **"Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po"** ed in particolare, in merito alle metodologie di riferimento, di aver seguito:
.....
.....
.....
- ☐ di aver utilizzato come riferimento valutazioni del rischio svolte dal Comune territorialmente competente ed in particolare la seguente valutazione (indicare titolo, autore e anno):
.....
.....
.....
- ☐ di aver redatto un progetto di riduzione del rischio secondo le metodologie e indicazioni indicate nel PAI e nelle **"Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po"**;

ASSEVERA

- ☐ che la verifica del rischio svolta ha dato **esito positivo** rispetto alla piena di riferimento con tempo di ritorno

⁶ art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904, art. 10 comma 2 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 e d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581; art. 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, predisposto ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.

- ☐ che la verifica del rischio svolta ha dato **esito negativo** rispetto alla piena di riferimento con tempo di ritorno;

ALLEGA

- ☐ il piano di emergenza dell'impianto che considera lo scenario di rischio alluvionale

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data) Il dichiarante

(continua)

SEZIONE RISERVATA AL PROPRIETARIO/GESTORE DELL'IMPIANTO

Compilare in caso di verifica con esito POSITIVO

La/Il sottoscritta/o
nata/o a il
residente a
in via n.
proprietario / gestore dell'Impianto
posto in via
nel Comune di Provincia/Città Metropolitana
Foglio n. Mappale.....

rinuncia alla richiesta di risarcimento danni nei confronti della Pubblica Amministrazione in caso di evento di intensità pari o inferiore alla piena di riferimento.

.....
(luogo, data) Il proprietario/gestore

Compilare in caso di verifica con esito NEGATIVO

La/Il sottoscritta/o
nata/o a il
residente a
in via n.
proprietario / gestore dell'Impianto
posto in via
nel Comune di Provincia/Città Metropolitana
Foglio n. Mappale.....

- ☐ si impegna, attraverso l'attuazione del **piano di emergenza dell'impianto allegato, ad attuare tutte le misure previste per la tutela della pubblica incolumità e la riduzione dei danni fino alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio;**
e
- ☐ **allega** il progetto di riduzione del rischio idraulico;
oppure
- ☐ **si impegna a trasmettere** il progetto di riduzione del rischio idraulico entro 6 mesi dalla consegna della verifica del rischio idraulico.

.....
(luogo, data) Il proprietario/gestore